



FARE

FORMAZIONE AVANZATA

RICERCA

EDITORIA

REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

- Art. 1 – Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 – Responsabile del Procedimento
- Art. 4 – Avvio del procedimento di spesa
- Art. 5 – Assegnazione degli affidamenti
- Art. 6 – Modalità di affidamento
- Art. 7 – Garanzie di corretta esecuzione e forma degli affidamenti
- Art. 8 – Post informazione e trasparenza
- Art. 9 – Estensione degli affidamenti
- Art. 10 – Verifica delle prestazioni
- Art. 11 – Pagamento delle prestazioni
- Art. 12 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture al di sotto delle soglie comunitarie da parte della società Formazione Avanzata, Ricerca, Editoria Srl, di seguito FARE Srl, società in house partecipata dell'Università degli studi di Udine.

Il presente regolamento contempera i principi di tutela della concorrenza previsti dal Trattato sull'Unione Europea (parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici; trasparenza; proporzionalità) e i principi di buona amministrazione in termini di rapidità, economicità, efficacia ed efficienza dei processi di acquisto.

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture previste dal presente regolamento potranno essere utilizzate per tutti gli appalti di importo al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria.

È vietato il frazionamento artificioso degli appalti.

Non sono considerate frazionamento artificioso le suddivisioni degli interventi individuate dagli strumenti programmatici della Società, anche se queste suddivisioni sono solo di natura temporale.

Art. 3 – Responsabile del Procedimento

I Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP) per le procedure disciplinate dal presente regolamento sono nominati dagli organi di amministrazione della Società. Ai RUP possono essere delegati poteri di spesa entro limiti di oggetto e valore definiti nell'atto di delega.

Art. 4 – Avvio del procedimento di spesa

L'affidamento di forniture, servizi e lavori oggetto del presente regolamento è istruito dal RUP che lo sottopone all'eventuale approvazione degli organi di amministrazione della Società.

Art. 5 – Assegnazione degli affidamenti

L'assegnazione degli affidamenti è fatta di norma interpellando preventivamente più operatori economici. Fanno eccezione i microaffidamenti, i casi di unicità del fornitore e la comprovata urgenza.

Al fine di individuare le imprese da interpellare la Società potrà avvalersi di qualsiasi strumento di indagine di mercato o elenco di operatori economici o, in alternativa, pubblicare sul proprio sito web opportuno avviso di selezione liberamente accessibile dalla propria home page.

Il criterio di selezione delle proposte dovrà prevedere la valutazione della qualità e del prezzo o della sola qualità proposta con prezzo fissato dalla Società. Ove le differenze qualitative proposte o proponibili non siano giudicate significative, la Società potrà valutare il solo prezzo.

Art. 6 – Modalità di affidamento

6.1. Microaffidamenti. Gli affidamenti fino ad Euro 2.000,00 + IVA (microaffidamenti), in parziale deroga ai principi di cui all'art. 5 e nel rispetto dei

principi di economicità ed efficienza, possono essere assegnati direttamente ad operatori noti e di provata affidabilità, possibilmente adottando criteri di rotazione. Tali affidamenti possono essere regolati per contanti o con forme di pagamento equivalenti. Di tali pagamenti è mantenuto apposito registro e sono conservati i giustificativi di spesa.

6.2. Affidamenti diretti. Gli affidamenti fino ad Euro 40.000,00 + IVA possono essere assegnati consultando almeno 3 operatori economici. Possono essere comunque adottate altre forme di confronto delle proposte come il confronto di listini, di offerte pubblicate su mercati elettronici accessibili alla Società, ecc.

6.3. Gare ufficiose. Gli affidamenti fino alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere assegnati con una gara ufficiosa che preveda la consultazione di almeno 5 operatori economici individuati attraverso indagini di mercato o elenchi di operatori economici. In alternativa, la Società potrà pubblicare sul proprio sito web opportuno avviso di selezione liberamente accessibile dalla propria home page.

Qualora fosse opportuno ridurre il numero dei soggetti da consultare si procederà mediante sorteggio. È comunque sempre possibile aggiungere agli operatori economici da consultare l'affidatario uscente che abbia dato prova di affidabilità e puntualità nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Nel caso di consultazione di più operatori economici la richiesta di formulazione dell'offerta deve contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- l'importo massimo previsto IVA esclusa;
- le eventuali garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle proposte e il periodo di validità delle stesse;
- il termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto ed elementi che verranno valutati;
- la misura delle eventuali penali;
- l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- i requisiti soggettivi, di capacità tecnico-professionale, di capacità economica- finanziaria richiesti all'appaltatore.

In caso di svolgimento di gara ufficiosa tutte le operazioni di verifica e analisi delle offerte saranno svolte in seduta pubblica o con strumenti informatici e telematici che garantiscano analoga trasparenza. Fa eccezione la valutazione degli aspetti tecnici e di qualità delle offerte che saranno fatte in seduta riservata.

Le offerte dei diversi operatori economici dovranno rimanere segrete fino all'apertura delle buste in seduta pubblica.

6.4. È possibile non procedere all'assegnazione dell'affidamento qualora sussistano ragionevoli motivi e nell'interesse della Società.

Art. 7 – Garanzie di corretta esecuzione e forma degli affidamenti

Per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo superiore a Euro 100.000,00 + IVA che si protraggano per almeno 6 mesi potrà essere richiesta all'affidatario una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale sotto forma di

fidejussione bancaria o assicurativa con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché con operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della garanzia.

I contratti d'appalto assumeranno la forma di scrittura privata o di ordine di fornitura.

Art. 8 – Post informazione e trasparenza

Per tutti gli affidamenti superiori a Euro 40.000,00 dovranno essere pubblicati sul sito web della Società gli elementi essenziali dei risultati della procedura selettiva attraverso un avviso di post informazione. L'esito di tali procedure selettive è comunicato anche a tutti gli operatori economici che abbiano presentato un'offerta. Tale comunicazione può contenere un semplice rinvio all'avviso di post informazione.

Per gli ulteriori obblighi di pubblicità e informazione sugli appalti, si fa rinvio alle specifiche norme o disposizioni che le Imprese Pubbliche devono applicare.

Tali adempimenti sono curati dal Responsabile Unico del Procedimento

Art. 9 – Estensione degli affidamenti

Gli affidamenti assegnati in applicazione del presente regolamento possono prevedere estensioni, proroghe e rinnovi fino ad un massimo di 9 anni purché l'importo totale dell'affidamento non superi le soglie di rilevanza comunitaria. Le opzioni di estensioni, proroghe e rinnovo devono essere chiaramente e preventivamente comunicate agli operatori economici interpellati.

Gli affidamenti possono comunque essere estesi, prorogati o rinnovati, anche in assenza di specifiche opzioni, nei seguenti casi:

- nel limite del 20% dell'importo;
- per lavori, servizi o forniture supplementari la cui necessità si è verificata in corso di esecuzione dell'affidamento e nel limite del 50% dell'importo;
- per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo fornitore.

Tali casi di estensione, proroga o rinnovo non rilevano ai fini del calcolo dei limiti di cui al primo comma.

Art. 10 – Verifica delle prestazioni

Tutti i lavori, servizi e forniture devono essere sottoposti a verifica per accertare se, per qualità e quantità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi con gli operatori economici. Senza tale verifica non può essere disposto il pagamento delle relative fatture. Sono fatti salvi i servizi che per loro natura o per prassi commerciale consolidata o adottata uniformemente da tutti i fornitori prevedono il pagamento anticipato delle prestazioni.

Art. 11 – Pagamento delle prestazioni

I pagamenti sono fatti di norma entro la fine del mese in cui scadono i 60 giorni dalla verifica di regolare esecuzione o dalla data di ricevimento della fattura, se successiva a quella della verifica. I contratti di affidamento possono prevedere termini di pagamento diversi.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e le altre norme e disposizioni che le Imprese Pubbliche devono applicare in materia di conferimento e di esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture.

Tutti i microaffidamenti regolati per contanti o con forme di pagamento equivalenti e registrati nell'apposito registro non necessitano di acquisizione di CIG rilasciato da ANAC.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'organo amministrativo ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet di FARE Srl.

Udine, 15 settembre 2016

L'amministratore unico
Dottor Massimo Di Silverio